
S.I.Di.L.V.
Società Italiana di Diagnostica di Laboratorio Veterinaria

STATUTO

- **Statuto societario (art.1)**
 - **Norme generali (art.2-6)**
 - **Finalità ed obiettivi (art.7-8)**
 - **Soci (art.9-16)**
 - **Organi della S.I.Di.L.V. (art.17-35)**
 - **Comitati tecnici e coordinamenti di area e di programma (art.36)**
 - **Collegio dei Revisori dei Conti (art.37)**
 - **Elezioni del Consiglio Direttivo (art.38-41)**
 - **Sostituzione delle cariche (art.42-46)**
 - **Finanze (art.47-51)**
 - **Modifiche allo Statuto (art.52-53)**
 - **Scioglimento della S.I.Di.L.V. (art.54-56)**
 - **Attività scientifiche e culturali (art.57-61)**
 - **Sostituzioni cumulo incompatibilità (art.62-64)**
-

TITOLO I
STATUTO SOCIETARIO

Art.1

Generalità

Il presente Statuto regola la vita associativa della "Società Italiana di Diagnostica di Laboratorio Veterinaria (S.I.Di.L.V.)".

Ad esso è tenuto a conformarsi ogni associato pena la decadenza da Socio.

Ogni modifica deve avvenire, pena nullità degli atti, secondo quanto previsto dal TITOLO XI.

Per quanto non stabilito dal presente Statuto, valgono le norme generali previste dalla legislazione vigente.

Qualsiasi disposizione del presente Statuto in contrasto con inderogabili norme della legislazione nazionale è nulla.

TITOLO II
NORME GENERALI

Art. 2

Denominazione

È costituita la Società denominata:

"Società Italiana di Diagnostica di Laboratorio Veterinaria (S.I.Di.L.V.) in seguito chiamata S.I.Di.L.V..

Art. 3 - Sede

La S.I.Di.L.V. ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, via A. Bianchi n.

7, 25124 Brescia, salvo che non venga deciso altrimenti in corso di Assemblea ordinaria o straordinaria, su proposta del Presidente, a maggioranza di due terzi dei Soci attivi presenti o rappresentati per delega.

Art. 4

Emblema

La S.I.Di.L.V. adotta come emblema quello della WAVLD: caduceo, serpente e V maiuscola di colore bianco, iscritti in un tondo a sfondo rosso recante su una corona esterna a sfondo bianco la denominazione della Società: " Società Italiana di Diagnostica di Laboratorio Veterinaria (S.I.Di.L.V.)".

L'emblema può essere modificato nel corso di una Assemblea annuale, su proposta del Presidente, a maggioranza semplice dei Soci presenti.

Art. 5

Anno societario

Le cariche sociali e l'anno finanziario decorrono dal 1° Gennaio di ogni anno.

Art. 6

Adesioni

La S.I.Di.L.V. è affiliata alla World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (WAVLD).

TITOLO III **FINALITA' ED OBIETTIVI**

Art. 7

Finalità

La S.I.Di.L.V. è una Società autonoma, indipendente e non a scopo di lucro la cui finalità è di riunire tutti coloro che sono interessati alla conoscenza ed alla diffusione della diagnostica di laboratorio nei campi di interesse ed applicazione della Medicina Veterinaria e delle Scienze Comparete.

Art. 8

Scopi

Sono obiettivi della S.I.Di.L.V.:

- stabilire legami tra i Soci e favorire gli scambi culturali e professionali fra quanti operano nella diagnostica veterinaria di laboratorio;
- promuovere incontri di aggiornamento e qualificazione professionale dei Soci;
- diffondere nella pratica ogni conoscenza di interesse per la diagnostica veterinaria di laboratorio ed in particolare promuovere la ricerca di tecniche e la divulgazione dei risultati di laboratorio utili a garantire e migliorare la salute ed il benessere animale, la salubrità degli alimenti, la tutela dell'ambiente.
- La SIDiLV non ha tra i suoi scopi la tutela sindacale degli associati e non svolge attività sindacale.

TITOLO IV **SOCI**

Art. 9

Generalità

Possono essere Soci della S.I.Di.L.V. tutti coloro che, nella ricerca e nella pratica, si occupino di diagnosi ed attività collegate al laboratorio veterinario.

I membri della S.I.Di.L.V. sono distinti in:

- Soci Fondatori,

- Soci Ordinari e
- Soci Onorari.

Per essere ammessi alla S.I.Di.L.V. in qualità di Socio Ordinario occorre presentare domanda di iscrizione, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo della S.I.Di.L.V.. L'iscrizione verrà ratificata alla prima riunione del Consiglio Direttivo, successiva alla presentazione della domanda.

Art. 10

Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori i Membri che hanno costituito la S.I.Di.L.V..

Art. 11

Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari tutti i Soci regolarmente iscritti alla S.I.Di.L.V..

Sono Soci attivi quelli in regola con il pagamento delle quote sociali al momento dell'apertura della Assemblea Annuale Ordinaria o di una Assemblea Straordinaria regolarmente indetta.

Art. 12

Soci Onorari

Sono Soci Onorari quelli ai quali, per particolari titoli di benemerenzza acquisiti negli ambiti previsti tra le finalità e gli obiettivi della S.I.Di.L.V., viene conferito tale stato, con voto dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 15 soci.

Sono esclusi dalla possibilità di nomina a Socio Onorario i soci attivi.

Art. 13

Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

1. dimissioni volontarie;
2. morte;
3. espulsione per mancato rispetto degli interessi della Società;
4. non aver effettuato il versamento della quota sociale per due anni consecutivi.

Art. 14

Sospensione

Qualora il Socio venga rinviato a giudizio per reato che contrasti con le finalità della Società e/o con la dignità dell'esercizio della professione deve essere sospeso fino alla conclusione del procedimento giudiziario con sentenza non più impugnabile. Ove vi sia assoluzione viene a cessare il provvedimento di sospensione.

Art. 15

Espulsione dalla S.I.Di.L.V.

Il Socio che:

- non adempia ai pagamenti entro sei mesi dalla richiesta del Tesoriere;
- non corrisponda la quota associativa per due anni consecutivi;
- non osservi le norme dello Statuto;
- per mancato rispetto degli interessi della Società
- sia condannato in via definitiva per reato che contrasti con le finalità dell'Associazione e/o la dignità dell'esercizio della professione,

viene espulso dalla S.I.Di.L.V. con provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo che deve darne comunicazione ai Soci.

Attraverso il provvedimento di espulsione, il Socio può ricorrere all'Assemblea dei Soci dandone comunicazione scritta al Presidente della S.I.Di.L.V. entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di espulsione.

L'Assemblea, sentite le argomentazioni, delibera con maggioranza semplice dei Soci votanti.

Art. 16

Comunicazioni alla segreteria

Il Socio deve tempestivamente comunicare alla Segreteria della S.I.Di.L.V. ogni cambiamento di dimora, di sede

dell'attività lavorativa o di attività.

Devono parimenti essere comunicate alla Segreteria tutte le notizie che possono interessare la vita della S.I.Di.L.V..

TITOLO V **ORGANI DELLA S.I.Di.L.V.**

Art. 17

Generalità

Sono organi della S.I.Di.L.V.:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 18

Assemblea dei Soci.

L'Assemblea annuale dei Soci costituisce l'organo sovrano dell'Associazione.

All'Assemblea, se svolta nel corso del Congresso Scientifico annuale o di altro incontro tecnico-scientifico, deve essere dedicato un periodo di tempo tale da permettere la più ampia discussione sui temi societari.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti in seconda convocazione regolarmente convocata.

Art. 19

Contenuto della convocazione

La convocazione dell'Assemblea dei Soci può avvenire tramite lettera di convocazione individuale o mediante eventuale "Notiziario della S.I.Di.L.V." o rivista della Società, o via e-mail spediti al recapito comunicato dal Socio alla Segreteria della S.I.Di.L.V., almeno trenta giorni prima della data prevista.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della prima e seconda convocazione e i seguenti punti dell'ordine del giorno:

- relazione del Presidente e/o del Segretario e/o del Tesoriere;
- indicazione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, se previsto od opportuno;
- scelta della sede del Congresso annuale per l'anno successivo;
- determinazione della quota associativa;
- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da pubblicare successivamente sul sito della Società
- approvazione del verbale della precedente Assemblea;
- la voce "varie ed eventuali".

Art. 20

Proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno

È possibile per i Soci inserire all'Ordine del Giorno argomenti di particolare interesse per la Società.

La richiesta, sottoscritta da almeno 10 dei Soci, deve pervenire al Consiglio Direttivo due mesi prima della data fissata per l'Assemblea, in modo da essere inserita all'ordine del giorno.

Nel caso in cui la richiesta non sia sottoscritta dal numero di Soci previsto e/o non avvenga nei termini previsti, ma comunque entro 24 ore dall'inizio dell'Assemblea, l'argomento potrà essere messo in discussione alla voce "varie".

Nel caso di argomenti segnalati solo in corso dei lavori Assembleari, essi potranno comunque essere discussi alla voce "eventuali", sempre che l'argomento rivesta particolare interesse per la Società e l'Assemblea si dichiari disposta a trattarlo.

Art. 21

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della S.I.Di.L.V. o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario della S.I.Di.L.V. o, in sua assenza o impedimento, su proposta del Presidente dell'Assemblea, da un segretario avente competenza per quella sola Assemblea.

Art. 22

Ordine dei lavori

Lo svolgimento dei lavori Assembleari deve avvenire nel rispetto dell'Ordine del Giorno,, con la seguente priorità temporale:

- relazione del Presidente c/o del segretario c/o del Tesoriere;
- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
- eventuale nomina della commissione elettorale e presentazione dei candidati alle elezioni del Consiglio Direttivo (nel caso in cui l'Assemblea sia coincidente con il rinnovo delle cariche sociali);
- discussione di argomenti previsti all'ordine del giorno della convocazione;
- scelta della sede del Congresso annuale della S.I.Di.L.V. per l'anno successivo;
- determinazione della quota associativa;
- "varie";
- "eventuali".

Art. 23

Interventi

In corso di discussione tutti i Soci possono intervenire, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, presentando richiesta scritta al Presidente dell'Assemblea, indicando al Segretario l'argomento e il motivo dell'intervento. Il Presidente indicherà un limite massimo di tempo concesso per l'intervento e potrà togliere la parola a chi non rispettasse i tempi ed i modi civili di una serena e costruttiva discussione.

Art. 24

Modalità delle votazioni e maggioranze

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo che per le elezioni alle cariche sociali, per argomenti che riguardino singole persone o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei presenti: in tal caso le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza semplice dei Soci votanti salvo che lo Statuto non richieda una maggioranza diversa.

Nel corso dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci sono ritenuti validi, oltre a quelli di persona, i voti per delega.

La delega, per essere valida, deve essere presentata od inviata per iscritto e contenere gli estremi del delegante, del Socio delegato, la data ed il luogo dell'Assemblea regolarmente indetta e gli eventuali limiti della delega. In assenza di limiti, la delega si intende incondizionata. È ammessa l'omissione degli estremi del Socio delegato qualora il Socio delegante trasmetta la delega a membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo, qualora venga superato il limite individuale di deleghe previste, affidano le deleghe eccedenti al Segretario che provvede a distribuirle ai Soci indicati dal latore delle stesse in corso di Assemblea redigendo il verbale di affidamento.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Non fanno eccezione il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo anche per i quali il limite delle deleghe è fissato a tre.

Prima dell'inizio dell'Assemblea le deleghe devono essere depositate presso il Segretario della S.I.Di.L.V. che provvede a registrarle.

Qualora un Socio si presenti con un numero di deleghe superiore al limite previsto, vengono ritirate dal Segretario, quelle eccedenti il numero previsto, a scelta del Socio.

Le deleghe eccedenti ritirate vengono dal Socio delegato affidate ad altro Socio che non abbia raggiunto il limite previsto. Di tale affidamento il Segretario redige verbale contenente gli estremi del delegante, del delegato originario e del delegato subentrante.

Non sono valide le deleghe dei Soci, delegante e delegato, che non siano in regola con il versamento delle quote sociali.

Il segretario cessa le operazioni di accettazione, registrazione e distribuzione delle deleghe nel momento in cui il Presidente dichiara aperta l'Assemblea.

Art. 25

Voto a scrutinio segreto in corso di Assemblea

Qualora sia necessario procedere a votazioni a scrutinio segreto, il Presidente comunica all'Assemblea l'orario della votazione. A ciascun Socio presente viene distribuita dal Segretario una scheda che, all'ora o nel periodo di tempo stabiliti, verrà nominalmente depositata nell'urna dinanzi a due scrutatori scelti tra i Soci da parte del Consiglio direttivo.

Si ritiene approvata la mozione che raccolga la maggioranza semplice dei voti validamente espressi (schede bianche e nulle comprese) tra quanti Soci hanno ritirato la scheda nel periodo che intercorre tra indizione della votazione da parte del Presidente e votazione stessa.

Per la votazione a scrutinio segreto non sono ammesse deleghe.

Qualora si rendesse necessario, l'Assemblea, su proposta del Presidente, stabilirà particolari o diverse condizioni procedurali alle quali attenersi per l'espletamento del voto a scrutinio segreto; l'Assemblea delibererà con maggioranza semplice.

Art. 26

Assemblea straordinaria

Un'Assemblea straordinaria può essere convocata secondo i tempi ed i modi previsti dagli articoli 18, 19 e 20 dello presente Statuto su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o di un quinto dei Soci attivi che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 27

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo della S.I.Di.L.V. è composto da sette membri tra i quali: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la partecipazione di metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice con voto palese, salvo che il voto segreto non venga richiesto da almeno due componenti.

È facoltà del Presidente invitare alle sedute del Consiglio Direttivo, in qualità di consulenti o relatori, Soci o consulenti esterni per trattare questioni specifiche.

Fa parte del Consiglio Direttivo con voto consultivo il past President.

Art. 28

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dal presente Statuto e rimane in carica per un triennio, a partire dal 1 gennaio successivo alle votazioni.

La prima riunione del Consiglio Direttivo neoeletto avviene all'inizio dell'anno sociale successivo a quello della sua elezione su convocazione del componente più anziano di età.

Nel corso della prima riunione il membro più anziano pone in votazione l'elezione del Presidente.

Viene eletto Presidente il membro del Consiglio Direttivo che ottenga, a scrutinio segreto, il voto di almeno la metà più uno dei presenti.

Il Presidente neo eletto pone quindi in votazione, anche in modo palese, le restanti cariche sociali: Segretario, Tesoriere e Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 29

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo attua le decisioni dell'Assemblea ed inoltre:

- convoca le Assemblee ordinaria e straordinaria;
- fissa le date delle Assemblee e dei congressi, curandone lo svolgimento;
- delibera sulla ammissione dei nuovi Soci;
- formula l'ordine del giorno delle Assemblee;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea;
- provvede alla sostituzione dei Membri del Consiglio Direttivo dimissionari o decaduti;
- propone variazioni dello Statuto nei limiti fissati dallo Statuto stesso;
- gestisce tutte le problematiche inerenti assetto e attività della S.I.Di.L.V. previste dallo Statuto o affidate dall'Assemblea dei Soci;
- decide se avvalersi di prestazioni professionali e non, sia retribuite che gratuite di terzi

- propone le quote annuali di iscrizione alla S.I.Di.L.V. da sottoporre all'Assemblea;
- dà esecuzione alle deliberazioni o a qualunque altro compito ad esso demandato.

Art. 30

Decadimento dei membri del Consiglio Direttivo

Decade dalla carica di Membro del Consiglio Direttivo della S.I.Di.L.V. il componente che si dimetta o che risulti assente per tre sedute consecutive alle riunioni regolarmente convocate.

Il componente decaduto viene sostituito come previsto al successivo art. 46.

Il Consiglio Direttivo provvede alla eventuale redistribuzione delle cariche al proprio interno.

Art. 31

Presidente

Il Presidente della S.I.Di.L.V. viene eletto, secondo le modalità previste dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione.

Il Presidente eletto entra in carica all'inizio dell'anno solare immediatamente successivo alle elezioni.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della S.I.Di.L.V.;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura che la Segreteria e la Tesoreria assolvano i compiti loro affidati;
- redige la relazione tecnica, scientifica e finanziaria da sottoporre all'Assemblea;
- cura personalmente o attraverso un proprio delegato i rapporti con Società, Enti od Organizzazioni italiani ed esteri;
- a sua discrezione può affidare incarichi speciali ad altri Soci, anche Onorari, o a non Soci;
- esercita tutte le altre attribuzioni demandate al Presidente dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in subordine, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 32

Vicepresidente

Il Vicepresidente, eletto secondo le modalità previste dallo Statuto per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e per l'attribuzione delle cariche sociali, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, svolgendo le funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Art. 33

Tesoriere

Il Tesoriere è eletto secondo le modalità previste dallo Statuto per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e per l'attribuzione delle cariche sociali.

Il Tesoriere:

- provvede alla riscossione delle quote associative;
- custodisce ed amministra secondo le indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo le somme riscosse;
- provvede all'accensione di conti correnti intestati alla S.I.Di.L.V. presso Istituti di Credito od Uffici postali;
- emette assegni sull'avere creditorio;
- dà disposizioni di pagamento o di credito a favore di terzi;
- provvede ad eseguire i pagamenti della S.I.Di.L.V. secondo le previsioni del bilancio e su indicazione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo;
- redige i bilanci di previsione e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.
- Su proposta del Presidente, del Consiglio Direttivo o su istanza scritta rivolta al Presidente da parte di almeno 10 Soci, può essere posto in votazione nel corso dell'Assemblea annuale l'affidamento della Tesoreria a Società o Enti esterni alla S.I.Di.L.V.. La proposta viene accolta se raggiunge il consenso

della maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati. In tale caso l'assemblea definisce anche ruolo e modalità di nomina del Tesoriere.

Art. 34

Segretario

Il Segretario è eletto secondo le modalità previste dallo Statuto per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e per l'attribuzione delle cariche sociali.

Il Segretario provvede a:

- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- redigere i verbali delle Assemblee;
- controllare e gestire le deleghe in ambito Assembleare secondo quanto previsto dallo Statuto;
- curare le attività di segreteria;
- mantenere aggiornato l'archivio dei Soci;
- mantenere e curare l'archivio dei documenti relativo agli atti, agli organi,
- agli eventi ed ai Soci della S.I.Di.L.V..

Il Segretario, nella gestione degli atti e delle attività ad egli affidate dallo Statuto, può essere coadiuvato da un numero variabile di collaboratori, non necessariamente Soci, per i quali deve ottenere la preventiva autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Il Segretario è comunque responsabile dell'operato dei collaboratori dei quali si avvale.

Art. 35

Segreteria

Su proposta del Presidente, del Consiglio Direttivo o su istanza scritta rivolta al Presidente da parte di almeno 20 soci, può essere posto in votazione nel corso dell'Assemblea annuale l'affidamento della Segreteria a Società od Ente esterno alla S.I.Di.L.V.. La proposta viene accolta se raggiunge il consenso di due terzi dei Soci attivi.

In tale caso l'Assemblea definisce anche ruolo e modalità di nomina del Segretario.

Le spese per la gestione della Segreteria, salvo che non venga diversamente stabilito dall'Assemblea, sono a carico della S.I.Di.L.V. e figurano nei bilanci annuali.

TITOLO VI

COMITATI TECNICI E COORDINAMENTI DI AREA E DI PROGRAMMA

Art. 36

Comitati tecnici, coordinamenti di area e di programma

Sulla base di esigenze correlate alla vita societaria ed alle attività che per Statuto ad esse fanno capo, l'Assemblea dei Soci ha facoltà di demandare al Consiglio Direttivo la stesura di un regolamento integrativo dello Statuto che definisca l'istituzione di Comitati Tecnici e/o Coordinamenti di area scientifica e/o Coordinamenti di programma. Il regolamento deve prevedere la loro composizione, i loro compiti, i termini operativi ed il mandato temporale così come le modalità di raccordo o di integrazione con il Consiglio Direttivo.

Il regolamento relativo a ciascun Comitato o Coordinamento diviene esecutivo una volta approvato a maggioranza semplice nel corso di una Assemblea dei Soci.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 37

Composizione e funzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

Esso elegge nel corso della prima seduta il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi previsti dallo Statuto oppure su sollecitazione o segnalazione scritta e firmata anche di un solo Socio.

TITOLO VIII
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 38

Commissione elettorale

Nel corso dell'Assemblea coincidente con il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente pone all'ordine del giorno la nomina di una Commissione Elettorale composta da tre scrutatori.

La nomina della commissione elettorale avviene per voto palese su una proposta complessiva avanzata dal Presidente dell'Assemblea.

In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea dei nominativi proposti dal Presidente, l'Assemblea designa direttamente per voto palese la composizione della commissione elettorale.

La commissione elettorale redige un verbale dei lavori svolti, sottoscritto dai tre membri e depositato agli atti presso la Segreteria della S.I.Di.L.V..

La commissione nomina al suo interno un Segretario per la redazione del verbale dei lavori.

In caso di divergenze sulle decisioni adottate vale la decisione presa dalla maggioranza degli appartenenti alla commissione elettorale.

Art. 39

Requisiti dei candidati

Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari attivi, regolarmente iscritti alla S.I.Di.L.V. da almeno un triennio.

I consiglieri uscenti sono rieleggibili, consecutivamente, solo per un secondo triennio.

Le candidature devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Vicepresidente almeno 4 ore prima dell'inizio dell'Assemblea nell'ambito della quale sono state indette le elezioni, sottoscritte da almeno 5 Soci Ordinari attivi o Fondatori e dall'interessato per accettazione.

Ogni socio può presentare al massimo tre candidature.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di presentare un massimo di sette. Anche in questo caso i candidati dovranno formalizzare la loro accettazione alla candidatura.

Art. 40

Votazioni

Il voto avviene per scrutinio segreto.

In Assemblea verranno presentati i candidati per l'elezione alle cariche sociali e verrà data lettura da parte di uno dei soci proponenti o di un membro del Consiglio Direttivo del Curriculum personale, indicando anche il nome dei soci che hanno proposto la candidatura.

I candidati devono essere presenti in Assemblea al momento della loro presentazione, pena l'esclusione della candidatura.

Al termine dell'Assemblea viene insediata la Commissione Elettorale di cui all'art. 38 che precede alla distribuzione delle schede ai Soci regolarmente iscritti, stabilendo i criteri più opportuni per garantire il corretto svolgimento delle votazioni.

Il periodo entro il quale restano aperti i seggi viene indicato dal Presidente del Consiglio Direttivo sulla base di criteri stabiliti in ambito Assembleare.

Le schede per la votazione saranno prestampate con indicati, in ordine alfabetico, i nomi dei candidati.

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari attivi ed i Soci Fondatori.

Non saranno ammessi i voti assegnati a Soci non candidati in maniera ufficiale.

La votazione avverrà apponendo sulla scheda una croce che indichi in modo preciso ed univoco i nominativi prescelti.

Sono consentite al massimo 7 preferenze, in caso di numero maggiore la scheda verrà annullata.

Vengono eletti nel Consiglio Direttivo i primi candidati votati.

Art. 41

Divieto di candidature ad altre cariche prima della fine del mandato

Il Socio della S.I.Di.L.V. che rivesta cariche in seno al Consiglio Direttivo non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Società né può assumere cariche in Società, Enti od Organizzazioni che operino in contrasto con interessi e finalità statutarie della S.I.Di.L.V. od in contrapposizione ad iniziative della S.I.Di.L.V..

L'assunzione di tali cariche o l'aver subito sentenze di condanna passate in giudicato implica il decadimento da membro del Consiglio Direttivo deliberato dal Consiglio stesso a maggioranza di voti.
Avverso il decadimento il Socio può ricorrere all'Assemblea dei Soci che decide a maggioranza con voto palese.

TITOLO IX **SOSTITUZIONE DELLE CARICHE**

Art. 42

Sostituzione del Presidente

Vale quanto previsto all'art. 31 del presente Statuto.

In caso di vacanza per qualunque motivo della carica del Presidente, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina del primo dei non eletti, come previsto al successivo art. 46.

Art. 43

Sostituzione del Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento temporanei del Vicepresidente, il Presidente nomina pro tempore un membro del Consiglio Direttivo in carica.

In caso di vacanza per qualunque motivo della carica di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina del primo dei non eletti, come previsto al successivo art. 46.

Art. 44

Sostituzione del Tesoriere

In caso di assenza od impedimento temporanei del Tesoriere, il Presidente nomina pro tempore un membro del Consiglio Direttivo in carica.

In caso di vacanza per qualunque motivo della carica di Tesoriere, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina del primo dei non eletti, come previsto al successivo art. 46.

Art. 45

Sostituzione del Segretario

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Segretario, il Presidente nomina pro tempore un membro del Consiglio Direttivo in carica.

In caso di vacanza per qualunque motivo della carica di Segretario, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina del primo dei non eletti, come previsto al successivo art. 46.

Art. 46

Sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo

In caso di vacanza permanente per qualunque motivo di un posto di Membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso procede alla nomina del primo dei non eletti alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

TITOLO X **FINANZE**

Art. 47

Quota sociale

Sono tenuti alla corresponsione delle quote di iscrizione annuale i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari.

Non sono tenuti alla corresponsione i Soci Onorari.

L'ammontare della quota annuale di iscrizione alla S.I.Di.L.V. è fissato annualmente nel corso dell'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo; la quota non è trasmissibile.

Tutti i Soci sono tenuti ad effettuare il versamento della quota sociale entro l'anno al quale la quota stessa si riferisce. Al momento dello svolgimento della Assemblea Ordinaria o di una Assemblea Straordinaria mantengono la qualifica di Soci attivi solo coloro che siano in regola con i versamenti dell'anno durante il quale l'Assemblea stessa si svolge.

Le modalità di versamento della quota vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale dà diritto:

- al ricevimento gratuito degli Atti relativi al Congresso annuale;
- al ricevimento gratuito degli Atti relativi a giornate, corsi, seminari e qualunque altra iniziativa organizzata o patrocinata dalla S.I.Di.L.V. per i quali siano previsti gli Atti stessi;
- ad accedere ai locali di qualunque iniziativa scientifica o culturale organizzata direttamente dalla Società salvo che non sussistano particolari condizioni, obblighi o vincoli.
- Al Socio che si iscriva per la prima volta alla S.I.Di.L.V., dalla Segreteria deve inoltre essere inviata copia dello Statuto.

Art. 48

Fondi

I fondi della S.I.Di.L.V. sono costituiti dalle quote annuali di iscrizione versate dai Soci.

Fanno parte integrante del patrimonio della S.I.Di.L.V. i contributi che venissero eventualmente assegnati alla Società dagli Ordini, da Enti Pubblici e Privati, da eventuali donazioni o liberalità.

L'accettazione di tali contributi è subordinato a deliberazione del Consiglio Direttivo che ne informa l'Assemblea. Durante la vita dell'associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 49

Remunerazione delle cariche sociali, spese di viaggio, di rappresentanza, diarie

Qualunque carica in seno alla S.I.Di.L.V. è a titolo gratuito, salvo che diversamente deliberato dall'Assemblea.

Ai Soci che ricoprono cariche nel Consiglio Direttivo o in qualunque altro organismo previsto dallo Statuto, che siano convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo o ai quali vengano affidati speciali incarichi dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, può spettare il rimborso delle spese sostenute e documentate se stabilito dal Consiglio direttivo. Altre spese eventualmente sostenute vengono rimborsate secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 50

Deposito dei fondi

Il luogo dove devono essere depositati i fondi della S.I.Di.L.V. e le modalità di amministrazione sono demandati al Tesoriere che deve redigere annualmente i bilanci di previsione e consuntivo da sottoporre all'Assemblea annuale dei Soci.

Art. 51

Progetti speciali

Le somme eventualmente raccolte od assegnate per progetti speciali non fanno parte del fondo della S.I.Di.L.V. e devono essere contabilizzate a parte dal Tesoriere e rendicontate nel corso dell'Assemblea annuale dei Soci.

TITOLO XI **MODIFICHE ALLO STATUTO**

Art. 52

Proponibilità

Proposte di modifiche allo Statuto della S.I.Di.L.V. devono essere presentate per iscritto al Presidente a firma di almeno un quinto dei Soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Le proposte di modifica allo Statuto devono comunque essere formalizzate almeno due mesi prima dell'Assemblea per poter essere inserite nel relativo ordine del giorno.

Art. 53

Approvazione

Il Presidente sottopone la proposta di modifica dello Statuto all'Assemblea che delibera con maggioranza di due terzi dei Soci presenti o validamente rappresentati.

Le modifiche eventualmente approvate divengono immediatamente esecutive salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Nel corso dell'Assemblea ordinaria annuale può essere dato mandato al Consiglio Direttivo di predisporre variazioni allo Statuto secondo criteri approvati a maggioranza semplice dall'Assemblea. Per divenire esecutive, le modifiche allo Statuto devono essere approvate nella successiva Assemblea con le modalità previste dal primo comma del presente articolo.

TITOLO XII
SCIoglIMENTO DELLA S.I.Di.L.V.

Art. 54

Condizioni

La S.I.Di.L.V. può deliberare il proprio scioglimento nel corso di una Assemblea straordinaria convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci.

La delibera di scioglimento è validamente adottata con la maggioranza di cinque sestimi dei voti dei Soci attivi presenti o rappresentati per delega.

Art. 55

Scioglimento obbligatorio

La S.I.Di.L.V. deve sciogliersi se il numero dei Soci attivi si riduce a meno di venticinque.

Art. 56

Devoluzione dei fondi

In caso di scioglimento della S.I.Di.L.V., i fondi eventualmente esistenti saranno devoluti alla ONAOSI o, in caso di impossibilità, ad altra Società italiana che contempli nel proprio statuto il perseguimento di finalità affini a quelle previste dallo Statuto della S.I.Di.L.V..

TITOLO XIII
ATTIVITA' SCIENTIFICHE E CULTURALI

Art. 57

Congresso annuale

Salvo diversa indicazione della Assemblea, viene annualmente svolto il Congresso della S.I.Di.L.V..

Sede e periodo di svolgimento del Congresso vengono deliberati dalla Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Qualora l'organizzazione del Congresso venga demandata ad enti od organizzazioni esterne, le eventuali rimanenze attive risultanti dalla organizzazione del Congresso vengono versate alla S.I.Di.L.V..

La S.I.Di.L.V. si assume l'onere di eventuali passività derivanti dalla organizzazione del Congresso annuale solo qualora sia rappresentata nel Comitato Organizzatore da almeno il Segretario ed il Tesoriere o un Consigliere indicato dal Consiglio Direttivo.

Art. 58

Atti del Congresso annuale

Gli atti del Congresso sono a carico della S.I.Di.L.V. e vengono distribuiti a tutti i Soci attivi e ai Soci Fondatori ed inoltre sono pubblicati sul sito della Società previa verifica e controllo della qualità da parte di un Comitato scientifico di volta in volta nominato dal Consiglio Direttivo

Il versamento della quota da parte di un nuovo Socio per anni precedenti a quello di iscrizione alla S.I.Di.L.V. dà diritto ai corrispondenti Atti dei Convegni annuali solo se disponibili presso la Segreteria della S.I.Di.L.V..

Le giacenze di volumi degli atti relativi ad anni precedenti gli ultimi due, compreso quello in corso, possono essere smaltite dal Segretario della S.I.Di.L.V. secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, privilegiando prioritariamente azioni di promozione della Società presso Veterinari neolaureati e non iscritti.

Art. 59

Giornate, seminari, tavole rotonde e incontri scientifici

Tutti i Soci S.I.Di.L.V. hanno diritto di partecipare a Giornate o Incontri organizzati direttamente dalla Società, salvo i limiti imposti dalle strutture o da motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

L'accesso ai locali nei quali tali manifestazioni si svolgono è limitato ai Soci S.I.Di.L.V..

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta se, e a quali condizioni, possono partecipare alle iniziative organizzate dalla Società i non soci S.I.Di.L.V..

Art. 60

Diffusione delle informazioni

È compito e cura del Consiglio Direttivo promuovere l'informazione ai Soci su ogni fatto od evento connesso alla vita della Società, utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei compatibili con la tempestività e la economicità.

Il Consiglio Direttivo privilegia e promuove il dibattito e lo scambio delle informazioni e delle opinioni tra i Soci

utilizzando il "Notiziario" della Società o qualunque altro strumento ritenuto più idoneo al raggiungimento degli scopi prefissati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 61

Informazioni scientifiche

È facoltà del Consiglio Direttivo, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, di attivare un sistema di aggiornamento scientifico e professionale dei Soci promuovendo la distribuzione di articoli, pubblicazioni scientifiche ed articoli di aggiornamento culturale secondo gli interessi professionali e culturali di ciascuno di essi.

TITOLO XIV

SOSTITUZIONI, CUMULO, INCOMPATIBILITÀ

Art. 62

Sostituzioni

La sostituzione delle cariche sociali avviene secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Per quanto non espressamente contemplato dallo Statuto, la decisione è demandata al Consiglio Direttivo.

Art. 63

Cumulo

Non è ammesso il cumulo delle cariche.

In caso di vacanza a qualunque titolo delle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvede prontamente alla sostituzione assegnando la carica ad un membro del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal presente Statuto.

In caso di vacanza temporanea il Presidente provvede alla attribuzione dell'incarico.

Art. 64

Incompatibilità

Per quanto non previsto in tema di incompatibilità nel presente Statuto, decide il Consiglio Direttivo fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.